

Codice A1601C

D.D. 23 aprile 2025, n. 296

Oggetto: Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Ameno (NO): parere regionale.



ATTO DD 296/A1601C/2025

DEL 23/04/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Oggetto: Art. 11 comma 4 l.r. 32/1982. Interdizione al transito dei mezzi motorizzati su strade di competenza del Comune di Ameno (NO): parere regionale.

Visto che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*", le Amministrazioni provinciali ed i Comuni possono interdire, previo parere della Regione Piemonte, il transito ai mezzi motorizzati, su strade di loro competenza, qualora sia ritenuto opportuno ai fini di tutela ambientale;

dal momento che, il Comune di Ameno (NO) ha richiesto al Settore scrivente un parere al fine di limitare il transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi serviti dalle seguenti strade:

- strade bianche a partire dalle Frazioni di Cassano, Sculera e Tacchino e dalla Cappella del Vago, con esclusione della strada che collega località Monte Oro a Miasino;

preso atto delle considerazioni esposte dal Comune e considerato che non si riscontrano motivi ostativi rispetto a tali considerazioni;

fermo restando che la competenza rispetto alla materia sicurezza stradale sia posta in capo all'Amministrazione comunale ai sensi del Codice della Strada (D.lgs. 285/1992 e s.m.i. "*Nuovo Codice della Strada*") e che il Settore Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali, non può quindi esprimersi su tali aspetti, in quanto non di competenza;

attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

attestata infine la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R n. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visto il D.lgs. 285/1992 e s.m.i.;
- Vista la l.r. 32/1982 art. 11 comma 4;
- Vista la l.r. 23/2008 e s.m.i.;

determina

- di esprimere parere positivo con esclusivo riferimento agli aspetti di tutela ambientale rispetto alla limitazione del transito con mezzi motorizzati ai soli proprietari e conduttori dei fondi attraversati dalle strade:
 - strade bianche a partire dalle Frazioni di Cassano, Sculera e Tacchino e dalla Cappella del Vago, con esclusione della strada che collega località Monte Oro a Miasino;
- di rammentare che resta vigente il regime di deroga di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 11 della l.r. 32/1982 "*Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale*";
- di rammentare la necessità di mantenere sempre integra sul territorio opportuna segnalazione del divieto di transito tramite specifica cartellonistica;
- di stabilire che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

La presente determinazione dirigenziale verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs 33/2013, sul sito istituzionale dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara